

CASO 10/2013
Italia Cup 2013 Laser Radial
LNI e CN Senigallia
Timoniere di ITA 204250 c/ Comitato per le Proteste

Regola 65.2 e Appendice R2.1 del Regolamento di regata ISAF - L'inosservanza o le anomalie nella pubblicazione e comunicazione delle decisioni del Comitato per le Proteste non inficia la validità delle decisioni stesse, ma può semmai influire sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'appello.

Regola 69.2(a) del Regolamento di regata ISAF - La contestazione degli addebiti all'incolpato deve essere contenuta nell'avviso di convocazione dell'udienza notificato all'interessato.

Appendice R4.4 del Regolamento di regata ISAF e punto E.3.6 della Normativa FIV 2013 per l'attività sportiva nazionale organizzata in Italia - I termini previsti per l'istruttoria del processo innanzi alla Giuria di appello hanno carattere acceleratorio e, pertanto, la loro inosservanza non ha effetto decadenziale, purché ovviamente gli atti difensivi pervengano alla Giuria di appello in tempo utile per la sua decisione.

Regola 63.4, 63.6, 63.3(a) e 69.2(b) e Definizione di Parte interessata del Regolamento di regata ISAF - Un membro di un Comitato per le Proteste può (ed anzi deve) comparire in qualità di testimone e partecipare all'udienza ed alla decisione, senza acquisire solo per questo la qualità di parte interessata. Le suddette disposizioni sono applicabili anche nel procedimento per comportamento gravemente sconveniente.

Preambolo dell'Appendice M del Regolamento di regata ISAF - Le raccomandazioni ai Comitati per le Proteste hanno natura di consigli e non di precetti vincolanti.

Punto E.3.3 della Normativa FIV 2013 per l'attività sportiva nazionale organizzata in Italia - Il Comitato per le Proteste deve, per ogni udienza, compilare in ogni sua parte e far firmare ove richiesto l'apposito verbale guida per le udienze, conservare tutti i documenti assieme in apposita busta o cartella, consegnare la documentazione di cui sopra al Comitato Organizzatore, verificare a conclusione della manifestazione e prima di lasciare la sede dell'evento che tutta la documentazione originale delle udienze sia in possesso del Comitato Organizzatore. Copia della documentazione deve essere altresì consegnata al Presidente del Comitato per le Proteste, prima che lasci la località di svolgimento della manifestazione, e dal medesimo conservata in vista di eventuali appelli. Tali esigenze si impongono con assoluta evidenza e rilevanza in una udienza in base alla regola 69, che ha

la stessa natura di un procedimento disciplinare e nella quale si richiede il raggiungimento di un pieno convincimento della responsabilità dell'incolpato.

Voci “Terminologia” e “Modifiche alle Regole” dell’Introduzione al Regolamento di regata ISAF, Definizione di “Regola” del Regolamento di regata ISAF, regola 86.1(a) del Regolamento di regata ISAF - La Normativa non compresa tra le Prescrizioni dell’Autorità nazionale emanate a modifica del Regolamento di regata non rientra nella Definizione di “Regola”.

Regola 70.1(a) del Regolamento di regata ISAF, Punto E.3.3 della Normativa FIV 2013 per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia - Solo in caso di violazione dei diritti di difesa della parte di un’udienza, descritti nel Regolamento di regata, si produce un vizio insanabile di procedura che travolge necessariamente la decisione. Le omissioni del Comitato per le Proteste rispetto agli obblighi previsti dalla Normativa FIV non comportano automaticamente la invalidità della decisione adottata, ma piuttosto espongono il giudizio di primo grado a contestazioni e censure che non sarebbero altrimenti ammissibili in presenza di una regolare verbalizzazione dell’udienza.

Regola 70.1(a) del Regolamento di regata ISAF - La Giuria di appello non può entrare nel merito della determinazione discrezionale della sanzione inflitta in relazione alla gravità dei fatti ed al grado di colpevolezza, fatto salvo tuttavia il sindacato di legittimità nel caso di manifesta illogicità ed ingiustizia della decisione di primo grado e fermi restando i fatti accertati.

LA GIURIA D’APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Marco Alberti, Riccardo Antoni, Fabio Donadono rel., Eugenio Torre, (componenti), Sergio Pepe (componente supplente), con Lorena Gucciardi (uditore), ha pronunciato la seguente

decisione

sull’appello presentato, con atto protocollato il 14/5/2013, dal timoniere del Laser Radial ITA 204250, avverso la decisione emessa il 28/4/2013 dal Comitato per le proteste della Italia Cup 2013, organizzata dal 25 al 28/4/2013 dalla LNI e CN Senigallia, in collaborazione con l’Assolaser, recante la squalifica non scartabile (DNE, ovvero più precisamente DGM) da tutte le 7 prove della serie, per asserita violazione della regola 69 RRS, a seguito della seguente contestazione notificata lo stesso giorno al concorrente: “durante la partenza della sesta prova (seconda prova odierna) della classe Radial - flotta gialla due membri del Comitato delle Proteste hanno assistito a quanto segue: il (omissis)

timoniere di ITA 204250 allontanava dalla linea di partenza una barca a lui sopravvento spingendola via con il piede, inveendo ed insultando gli altri regatanti a lui vicini”.

1. In particolare l'appellante ha lamentato che:

- è violato il punto 16.8 delle IdR ed il diritto di difesa dell'appellante in quanto non è stata resa disponibile “la copia della protesta”; non sono state comunicate per iscritto le informazioni di cui alla regola 65.2 RRS, richieste dall'appellante con raccomandata del 2/5/2013;
- non è stato concesso all'appellante un tempo ragionevole per prepararsi all'udienza, violando la regola 63.2 RRS, l'Appendice M5.1 RRS ed il punto 7 della circolare FIV relativa alle procedure ai sensi della regola 69;
- l'addebito di aver spinto una barca con un piede è stato contestato solo nel momento della convocazione in udienza;
- i testimoni, componenti del Comitato per le Proteste, sono stati presenti durante l'udienza ed hanno partecipato alla decisione, pur essendo “parte interessata”, con violazione della regola 63.4 RRS;
- la penalizzazione, oltre che ingiusta, è sproporzionata; in particolare, non sono state considerate l'azione scorretta di altre imbarcazioni, il pregiudizio subito dall'appellante per effetto di tali azioni, la concitazione della sequenza di eventi, l'intenzione dell'appellante di verificare eventuali danni alla propria barca a giustificazione delle azioni dell'appellante, le condizioni meteo-marine, la mancanza di vantaggi effettivi o attesi per l'appellante; il Comitato per le Proteste non avrebbe preso in considerazione le prove fotografiche disponibili.

2. Il Presidente del Comitato per le proteste ha formulato le seguenti osservazioni:

- le parole ed i fatti riferiti sono stati molto più pesanti di quanto affermato dall'appellante;
- l'appellante è stato già indagato per altra possibile infrazione alla regola 69, rimasta priva di seguito;
- l'appellante al momento dell'indagine conoscitiva non ha presentato alcuna scusa;
- l'udienza non è iniziata immediatamente dopo la contestazione degli addebiti;
- l'appellante non ha chiesto un termine per la difesa né all'inizio né durante l'udienza;
- l'appellante ha dichiarato di non voler chiamare propri testimoni;
- il verbale di udienza è stato redatto “compilando quasi esclusivamente il retro di un modulo di protesta”, depositato presso la segreteria della regata;
- la decisione è stata comunicata subito verbalmente all'appellante;

- la richiesta di documenti dell'appellante, inviata ad un indirizzo errato e respinta al mittente, è giunta solo a seguito della comunicazione dell'appello da parte della Segreteria della Giuria di appello;
- la minuta della relazione alla Commissione disciplinare non è più disponibile;
- nessun componente del Comitato per le Proteste è parte interessata ed è mancata alcuna formale obiezione in merito; un componente della giuria può testimoniare;
- i diritti di difesa dell'incolpato sono stati tutelati; non sono state raccolte ulteriori testimonianze rispetto alle tre acquisite perché non si riteneva che avessero potuto portare elementi a discolta;
- le fotografie non sono determinanti ai fini della decisione;
- nonostante la concomitanza della cerimonia di premiazione, la giuria è stata rapida ma non frettolosa, dando ampia possibilità di difesa all'incolpato;
- la penalizzazione inflitta non è sproporzionata, vista la gravità dei fatti.

3. Dalla relazione in atti, scritta il 29/4/2013, risulta che, ad avviso del Comitato per le Proteste, “dalle testimonianze emerge un quadro chiaro dei fatti che vengono accertati come segue. ITA 204250, avvicinandosi alla boa di partenza sottovento a un numero imprecisato e ininfluenza di barche, si è trovato nell'impossibilità di partire. Per motivi sconosciuti si alza in piedi e con un piede monta sulla barca sopravvento gridando impropri e insulti. Mentre continua ad inveire verbalmente contro tutto e tutti tira pugni e manate contro qualsiasi attrezzatura gli capita a tiro e cerca di allontanare le barche con le mani e i piedi. La prua di ITA 204250 urta il fianco del gommone controstarter. I movimenti inconsulti fatti dal timoniere fanno scorrere la barca fino a poppa del battello dove, finalmente libero, con qualche colpo di timone si mette in rotta e parte senza effettuare alcuna penalità per le infrazioni accumulate. Durante tutta l'azione e ancora dopo la partenza continua ad inveire e insultare gravemente per lungo tempo tutti coloro che lo circondano”. In relazione a quanto precede “la Giuria, all'unanimità, ritiene che il comportamento tenuto dal sig. (omissis) al momento della partenza sia stato gravemente sconveniente e lesivo delle buone maniere. Infatti, tenuto anche conto del comportamento tenuto durante l'udienza e della scarsa convinzione con cui il concorrente ha inteso presentare le sue scuse a chi aveva pesantemente offeso, ritiene che le azioni fatte e le parole dette siano state fatte e dette con la piena consapevolezza di fare una grave infrazione e volontà di arrecare offesa. Ritiene inoltre che ci sia stata una deliberata infrazione alla regola 14 in quanto non ci si trova per caso in piedi su due scafi e non si colpiscono inavvertitamente alberi e attrezzature con i pugni fino a dare l'impressione che ci si stia azzuffando. Ritiene di nominare tra le regole deliberatamente infrante la regola 31 in quanto non può essere passata inosservata

nonostante la confusione, comunque creata da ITA 204250. Ritiene ancora che, se la regola P2.1, che potrebbe essere sfuggita quale segnalazione degli arbitri nel trambusto, non viene cancellata la consapevolezza di essere passato dalla posizione di traverso mura a destra a quella di bolina mura a sinistra utilizzando irregolarmente soltanto il timone. Ritiene che il concorrente abbia, sia pur inconsapevolmente, portato discredito allo sport della vela esibendo le sue gesta di fronte ad un pubblico composto anche da autorità locali. La giuria ritiene quindi pienamente fondata l'applicazione della regola 69. Si passa quindi alla discussione della penalità da assegnare. Scartata l'opzione del richiamo, vista la gravità dei fatti, la Giuria ritiene che sia l'esclusione dalla 6a prova che l'esclusione da quella e dalle ulteriori prove (se ne sono corse 7 in totale e l'udienza è avvenuta dopo il termine di tutte le prove) fossero troppo lievi e poco tempestive. La giuria all'unanimità decide di assegnare quale penalizzazione la squalifica senza possibilità di scarto (DNE) da tutte le prove.”

4. L'appellante ha presentato le seguenti controdeduzioni:

- la regola 16.8 IdR, regolante la pubblicazione delle decisioni del Comitato per le Proteste, tutela il diritto di difesa dei concorrenti;
- l'appellante ha debitamente inviato la richiesta di cui alla regola 65.2 RRS all'indirizzo indicato sul bando; il Presidente del Comitato per le Proteste ha riconosciuto che non sarebbe stato comunque in grado di soddisfare la richiesta;
- manca la verbalizzazione dell'udienza e la copia della decisione scritta; è violato il punto 9 delle disposizioni FIV sulla “Procedura per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della Regola 69 delle RRS”; la mancanza del verbale rende incontrollabile la regolarità formale del procedimento e quindi invalida la grave sanzione inflitta all'appellante; la copia della relazione alla Commissione disciplinare, peraltro non sottoscritta, non può sostituire il verbale di udienza;
- le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste sono tardive rispetto a quanto previsto dall'Appendice R2.3 RRS;
- il Presidente del Comitato per le Proteste ha riconosciuto che i tempi sarebbero stati più stretti del normale e le incombenze a terra sarebbero state più concitate del normale; il Comitato per le Proteste non si è preparato all'udienza, secondo quanto previsto dal punto 6 delle disposizioni FIV sulla “Procedura per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della Regola 69 delle RRS”;
- il Comitato per le Proteste era composto da più di tre componenti previsti dalla regola 69.2(b), per cui si sarebbe potuto tenere fuori dal Comitato per le Proteste i due giudici/testimoni; un UdR che funge da testimone diventa parte accusatrice in un'azione in base alla regola 69;

- in mancanza di verbale di udienza, la relazione del Presidente del Comitato per le Proteste è unicamente basata sui suoi ricordi; tant'è che egli esclude la presentazione di scuse da parte dell'appellante durante l'indagine preliminare;
- il Comitato per le Proteste è prevenuto; la mancata visione del materiale fotografico non è giustificata; il materiale fotografico dimostra l'infondatezza delle accuse e l'inadeguatezza delle dichiarazioni dei testimoni; non sono state valutate in maniera appropriata le deposizioni, secondo quanto previsto dal punto 11 delle disposizioni FIV sulla "Procedura per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della Regola 69 delle RRS"; non sono state accertate e valutate le infrazioni compiute da altre barche contro l'appellante;
- il punto 10 delle disposizioni FIV sulla "Procedura per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della Regola 69 delle RRS" prevede che il linguaggio scurrile difficilmente costituisca di per sé un comportamento sconveniente;
- il comportamento in udienza dell'appellante, passivo e silenzioso, è motivato dalla impossibilità di difendersi.

5. Sull'argomento si osserva quanto segue.

5.1. L'appellante ha adempiuto all'onere imposto dalla regola 65.2 RRS di chiedere al Comitato per le Proteste la documentazione del caso entro sette giorni dopo essere stato informato della decisione, all'uopo inviando apposita raccomandata indirizzata presso i circoli organizzatori al recapito indicato nel bando. Non è pertanto imputabile all'appellante alcun errore nel mancato ricevimento da parte del destinatario della suddetta richiesta.

Ne consegue che l'appello, pur se mancante della decisione scritta appellata, è tempestivo ed ammissibile in base alla regola Appendice R2.1.

Sotto altro profilo, è appena il caso di osservare che le inosservanza o le anomalie nella pubblicazione e comunicazione delle decisioni del Comitato per le Proteste non inficia la validità delle decisioni stesse, ma può semmai influire sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'appello.

5.2. I termini previsti dalla Appendice R4.4 e dal punto E.3.6 della Normativa FIV 2013 per l'attività sportiva nazionale organizzata in Italia, concernente l'istruttoria del processo innanzi alla Giuria di appello, hanno carattere acceleratorio e, pertanto, la loro inosservanza non ha effetto decadenziale, purché ovviamente gli atti difensivi pervengano alla Giuria di appello in tempo utile per la sua decisione.

5.3. La contestazione all'incolpato di aver allontanato dalla linea di partenza una barca con il piede è debitamente contenuta nell'avviso di convocazione dell'udienza notificato all'interessato, secondo quanto prescritto dalla regola 69.2(a) RRS.

5.4. Per Definizione del RRS, *Parte interessata* è una persona che abbia qualcosa da guadagnare o perdere in conseguenza di una decisione del Comitato per le Proteste o che abbia un interesse personale nella decisione. L'appellante non ha dedotto circostanze idonee a qualificare come parte interessata alcun componente del Comitato per le Proteste, in base alla regola 63.4 RRS.

In particolare un membro di un Comitato per le Proteste può (ed anzi deve) comparire in qualità di testimone, in base alle regole 63.4 e 63.6 RRS e presenziare all'udienza in base alla regola 63.3(a) RRS, senza acquisire solo per questo la qualità di Parte interessata.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche nel procedimento per comportamento gravemente sconveniente in base all'espresso richiamo contenuto nella regola 69.2(b) RRS.

5.5. La sottoscrizione dei documenti in generale non è prevista dalle regole come requisito di validità dell'atto. Pertanto un atto resta valido ed efficace se non emergono dubbi sulla sua legittima provenienza.

5.6. L'Appendice M del RRS, Raccomandazioni ai Comitati per le Proteste, contiene soltanto dei consigli, come è detto espressamente nel preambolo.

5.7. La circolare in data 14/9/2006 sulle "Procedure per comportamento gravemente sconveniente ai sensi della regola 69 delle RRS" ha un indubbio valore di ausilio per i Comitati per le Proteste nella trattazione delle azioni in base alla regola 69, contenendo utili indicazioni e direttive alle quali tuttavia non può essere dato valore precettivo.

5.8. Vero è piuttosto che ha natura vincolante per i Comitati per le Proteste la Normativa FIV 2013 per l'attività sportiva nazionale organizzata in Italia che, nel disciplinare al punto E.3.3 i compiti obbligatori del Comitato per le Proteste e del comitato organizzatore, prevede che, oltre ai compiti già prescritti dal Regolamento di Regata ISAF, il Comitato per le Proteste:

- deve, per ogni udienza compilare in ogni sua parte e far firmare ove richiesto l'apposito verbale guida per le udienze;
- deve conservare tutti i documenti assieme in apposita busta o cartella;
- deve consegnare la documentazione di cui sopra al Comitato Organizzatore;
- deve, a conclusione della manifestazione e prima di lasciare la sede dell'evento, verificare che tutta la documentazione originale delle udienze sia in possesso del Comitato Organizzatore (da conservare per un anno).

Copia della documentazione deve essere altresì consegnata al Presidente del Comitato per le Proteste, prima che lasci la località di svolgimento della manifestazione, e dal medesimo conservata appunto in vista di eventuali appelli.

E' da sottolineare che tali esigenze si impongono con assoluta evidenza e rilevanza in una udienza in base alla regola 69, che ha la stessa natura di un procedimento disciplinare e nella quale si richiede il raggiungimento di un pieno convincimento della responsabilità dell'incolpato, tenuta presente la serietà dell'imputazione. Infatti, anche a prescindere dall'utilizzo di un particolare modulo (che deve essere visto come un aiuto per la conduzione dell'udienza piuttosto che come la imposizione di una vuota formalità), è comunque di vitale importanza che venga assunta una dettagliata registrazione di tutte la attività svolte durante l'udienza ed, in particolare, delle deposizioni e dichiarazioni rese dalle parti e dai testimoni.

Orbene, nel caso in esame tali disposizioni risultano inosservate, tant'è che non è stato prodotto il verbale di udienza né è pervenuta alla Giuria di appello la decisione di primo grado. Al riguardo, infatti, il Presidente del Comitato per le Proteste dichiara che "il verbale è stato redatto compilando quasi esclusivamente il retro di un modulo di protesta", depositato presso la segreteria della regata mentre "non c'era nessuno", e contenente "in succinto i fatti accertati ed indicati più dettagliatamente nella relazione alla Commissione disciplinare".

Giova aggiungere che la relazione al Giudice disciplinare sportivo non può equivalere ad una verbalizzazione postuma della udienza e della decisione. Infatti essa costituisce piuttosto un atto di impulso del procedimento disciplinare, che non ha un valore conclusivo, ma che a sua volta è suscettibile del vaglio in contraddittorio innanzi al giudice disciplinare.

5.9. Tanto premesso, deve nel contempo rilevarsi che:

- in base alla regola 70.1(a) RRS, la Giuria d'appello può annullare una decisione del Comitato per le Proteste o le sue procedure, ma non i fatti accertati;
- nel Regolamento di regata non è contemplato un obbligo di verbalizzare l'udienza; pertanto la mancanza di verbalizzazione non rientra tra i vizi di "procedura" che possono giustificare l'annullamento del giudice di appello;
- vero è tuttavia che l'Autorità nazionale, cioè la FIV, può modificare, in base alla regola 86.1(a) RRS, le regole del Regolamento di regata riguardanti le udienze del Comitato per le Proteste;
- in base alla voce "Terminologia" dell'Introduzione al RRS, si intende per "modifica" ad una regola qualsiasi integrazione della medesima; in base alla voce "Modifiche alle Regole" della stessa Introduzione, l'Autorità nazionale può modificare una regola soltanto con Prescrizioni adottate in base alla regola 86 RRS., le quali rientrano nella Definizione di "Regola" del RRS;

- ne consegue che la Normativa FIV, non compresa tra le Prescrizioni FIV al Regolamento di regata, non rientra di per sé tra le “Regole” nel senso della Definizione del RRS;
- beninteso, la Normativa FIV resta vincolante per i soggetti destinatari delle singole disposizioni, tuttavia, per quanto interessa in questa sede, gli obblighi previsti dalla Normativa FIV per i Comitati per le Proteste non modificano le “procedure” contemplate dalle “regole”, la cui violazione determina un automatico annullamento da parte della Giuria di appello;
- nel contempo le omissioni in questione del Comitato per le Proteste espongono il giudizio di primo grado a contestazioni e censure che non sarebbero altrimenti ammissibili in presenza di una regolare verbalizzazione dell’udienza, idonea a rendere certo ed inoppugnabile, alla stessa stregua dei “fatti accertati” ex regola 70.1(a), l’adempimento di determinate formalità compiute in contraddittorio con le parti e nell’osservanza dei rispettivi diritti di difesa, quali in particolare il rispetto di adeguati termini a difesa e la concessione della possibilità di interrogare e di controinterrogare tutti i testimoni e di presentare tutte le proprie prove ammissibili a norma del vigente Regolamento di regata.

In conclusione, solo in caso di una sostanziale violazione dei diritti di difesa della parte in un’udienza, quali attualmente descritti nel Regolamento di regata, si produce un vizio insanabile di procedura, per gli effetti previsti dalla regola 70.1(a) RRS, il quale travolge necessariamente la decisione.

5.10. Orbene l’appellante contesta appunto di non aver avuto un tempo sufficiente per elaborare la propria difesa e di non aver avuto modo di presentare tutte le prove disponibili. D’altra parte lo stesso Presidente del Comitato per le Proteste riconosce che nella trattazione del caso la giuria è stata “rapida” e che poche decine di minuti dopo la conclusione i componenti del Comitato per le Proteste sarebbero partiti.

Alla luce di tali contestazioni non vi è un verbale di udienza che dimostri la effettiva abdicazione da parte dell’interessato ai propri diritti di difesa.

Sotto questo profilo le censure dedotte contro la procedura seguita sono fondate e comportano l’annullamento della decisione viziata in via derivata e la rinnovazione della procedura da parte del giudice di primo grado.

5.11. Giova soggiungere che nella specie è stata inflitta all’appellante la squalifica per l’intera serie, e cioè una sanzione estrema dal momento che il potere sanzionatorio del Comitato per le Proteste non va oltre la manifestazione sulla quale esercita la propria giurisdizione; ciò avrebbe richiesto, anche a prescindere da un esplicito impulso dell’incolpato, un compiuto accertamento esteso anche alla eventuale sussistenza di circostanze idonee, non certo a giustificare, ma bensì ad attenuare in qualche misura il grado

di colpevolezza e la gravità dei fatti addebitati, come ad esempio l'esistenza e consistenza di infrazioni compiute da altri concorrenti ai danni dell'appellante.

Altri esempi possono essere fatti di circostanze che incidono, insieme alla oggettiva gravità dei fatti, sulla scelta della penalità da infliggere:

- aggravanti quali comportamento recidivo, discriminatorio (per motivi di sesso, razza, disabilità, ecc), violento o aggressivo, anche prima o dopo l'incidente, premeditazione dell'infrazione, compromissione della sicurezza di alcuna persona, effetti dannosi o lesioni, mancanza di rimorso o di consapevolezza dell'errore compiuto, reticenza o tentativo di nascondere o manipolare i fatti prima o durante il procedimento, pubblicità della condotta, specie se sono coinvolti minori, e risonanza anche al di fuori della manifestazione con discredito dello sport nella comunità locale;

- attenuanti quali condotta concretamente esemplare prima e dopo l'incidente, sicurezza che il concorrente non trasgredisca nuovamente, assenza di effetti dannosi, fatto non eclatante e privo di significativa pubblicità, sincero e spontaneo pentimento avente la medesima pubblicità dell'incidente, mancanza di vantaggi ottenuti o attesi per l'incolpato.

5.12. Nel contempo è da rilevare che la Giuria di appello non può entrare nel merito della determinazione discrezionale della sanzione inflitta in relazione alla gravità dei fatti ed al grado di colpevolezza, fatto salvo tuttavia il sindacato di legittimità nel caso di manifesta illogicità ed ingiustizia della decisione di primo grado e fermi restando i fatti accertati, in base alle regola 70.1(a) RRS.

Comunque, nella specie, le censure sul punto dedotte dall'appellante sono inammissibili, a parte ogni altra considerazione, poiché la decisione in proposito va rinnovata dal Comitato per le Proteste all'esito di una nuova udienza.

Per questi motivi

la Giuria d'appello, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello in esame, annulla la decisione impugnata con rinvio al Comitato per le Proteste per una nuova udienza e decisione in base alla regola 71.2 RRS, disponendo altresì la trasmissione a cura della Segreteria della presente decisione al Giudice disciplinare sportivo.

Così deciso in Alassio il 28 settembre 2013

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
copia conforme all'originale